

XVIII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1312

"Deleghe al Governo per il riordino della disciplina in materia di spettacolo e per la modifica del codice dei beni culturali e del paesaggio"

luglio 2019
n. 149



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, giustizia e cultura



SERVIZIO STUDI

TEL. 066706-2451

studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVIII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1312**

"Deleghe al Governo per il riordino della disciplina in materia di spettacolo e per la modifica del codice dei beni culturali e del paesaggio"

luglio 2019
n. 149

a cura di: Rosella Di Cesare

Classificazione Teseo: Spettacolo. Tutela dei beni culturali e ambientali.

INDICE

PREMESSA	7
SCHEDE DI LETTURA	
Articolo 1, commi 1-3	9
Articolo 1, commi 4-5	23
Articolo 1, comma 6.....	29
Articolo 1, commi 7-10	35
Articolo 2, commi 1-2	41
Articolo 2, commi 3-5	55
TESTO A FRONTE TRA L'ARTICOLO 2 DELLA L. 175/2017 E L'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1312	59

Premessa

Il disegno di legge n. 1312, recante *Deleghe al Governo per il riordino della disciplina in materia di spettacolo e per la modifica del codice dei beni culturali e del paesaggio*, **assegnato alla 7^a Commissione in sede referente**, è stato presentato dal Governo in data 29 maggio 2019. In base alle dichiarazioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2018 (Doc. LVII, n. 1-*bis*), presentata alle Camere ad ottobre 2018, il disegno di legge in esame è stato qualificato quale **collegato alla manovra di bilancio 2019-2021**.

Il disegno di legge si compone di **2 articoli**, recanti rispettivamente una delega in materia di spettacolo e una in materia di beni culturali e paesaggio.

Articolo 1, commi 1-3

(Principi e criteri direttivi della delega in materia di spettacolo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più coerente, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività di cui al presente comma, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;

b) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della

normativa;

c) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

e) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppi di attività.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato al settore dello spettacolo, prevedendo, tra l'altro, la riforma della gestione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche mediante regolamentazione e semplificazione delle procedure di riconoscimento dei contributi e prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

b) revisione degli strumenti e delle procedure finalizzate ad incentivare la contribuzione economico-finanziaria dei privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, alle attività di cui al comma 1;

c) eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa europea, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) dei relativi decreti legislativi;

d) assicurare, per tipologie omogenee di procedimento, l'uniformità delle modalità di presentazione delle comunicazioni,

delle dichiarazioni e delle istanze degli interessati, nonché le modalità di svolgimento della procedura;

e) prevedere l'obbligo di procedere al monitoraggio e al controllo telematico a consuntivo del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, anche al fine di permettere:

1) l'immediata verifica dell'efficacia, anche in termini di risultati ottenuti, delle soluzioni organizzative adottate e la rilevazione di eventuali anomalie;

2) la pubblicazione sui siti *internet* istituzionali delle informazioni relative ai tempi di conclusione dei procedimenti;

3) l'adozione di misure di intervento, anche di tipo reputazionale, risarcitorio e, se del caso, disciplinare, in relazione al numero di procedimenti conclusi e al rispetto dei tempi previsti;

f) prevedere che, per gli atti normativi di iniziativa governativa, il costo derivante dall'introduzione di oneri regolatori, inclusi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea, qualora non compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, sia qualificato di regola come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la necessità di previa quantificazione delle minori entrate e individuazione di apposita copertura finanziaria con norma di rango primario;

g) armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli enti pubblici

territoriali anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma;

h) promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti, attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive;

i) promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, anche mediante le nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti o istituti di alta formazione;

l) promozione dell'integrazione e dell'inclusione attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo, con particolare attenzione per i contesti disagiati;

m) promozione della più ampia fruizione dello spettacolo e delle pratiche artistiche, tenendo conto altresì delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali applicabili in materia;

n) individuazione, in sede di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il sistema bancario.

L'articolo 1, comma 1, reca una delega al Governo in materia di **spettacolo**.

La materia dello spettacolo, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale (si citano, tra le altre, le sentt. nn. [255/2004](#) e [285/2005](#)), rientra nella formulazione dell'art. 117, comma terzo, Cost., ossia "valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali", affidata alla **legislazione concorrente** di Stato e Regioni.

Si fa presente comunque che nella sent. n. 255/2004, la Corte ha peraltro affermato che "se quindi il sostegno finanziario degli spettacoli è ormai riconducibile ad una materia di

cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., ciò però non significa l'automatica sopravvenuta incostituzionalità della legislazione statale vigente in materia, anzitutto in conseguenza del principio della continuità dell'ordinamento": il riferimento è anzitutto alla l. 163/1985, istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo.

L'**oggetto** della delega è così individuato:

- ❖ coordinamento e riordino delle disposizioni legislative in materia di attività, organizzazione e gestione delle **fondazioni lirico-sinfoniche** e degli enti di cui al [d. lgs. 367/1996](#) e alla [L. 310/2003](#);

Le fondazioni lirico-sinfoniche sono state inizialmente disciplinate dalla [L. 800/1967](#), che ha dichiarato il "rilevante interesse generale" dell'attività lirica e concertistica "in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale" ed ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la **personalità giuridica di diritto pubblico**. Sono stati così riconosciuti come enti autonomi 11 teatri lirici – il [Teatro Comunale di Bologna](#), il Teatro Comunale di Firenze (ora, [Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino](#)), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, [Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova](#)), il [Teatro alla Scala di Milano](#), il [Teatro San Carlo di Napoli](#), il [Teatro Massimo di Palermo](#), il [Teatro dell'Opera di Roma](#), il [Teatro Regio di Torino](#), il [Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste](#), il [Teatro La Fenice di Venezia](#) e l'[Arena di Verona](#)– e 2 istituzioni concertistiche assimilate: l'[Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma](#) e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora, [Fondazione teatro lirico di Cagliari](#)). Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della [L. 310/2003](#), la [Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari](#). Attualmente, pertanto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono **quattordici**.

Con il [d.lgs. 367/1996](#), gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in **fondazioni di diritto privato**, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Successivamente, a seguito del [D.L. 64/2010](#), la Corte costituzionale, con [sentenza 153/2011](#), ha ribadito la **qualificazione in senso pubblicistico** degli enti lirici, ancorché privatizzati a seguito del [d.lgs. 367/1996](#);

- ❖ riforma, revisione e riassetto della vigente disciplina nei settori del **teatro, della musica, della danza, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche**, mediante la redazione di un "**codice dello spettacolo**".

Occorre chiarire se il codice dello spettacolo riguardi solo i settori del teatro, della musica, della danza, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, ovvero anche quello delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Le **finalità** dell'intervento normativo sono:

- conferire al settore un assetto più coerente, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa;
- migliorare la qualità artistico-culturale delle attività di spettacolo;
- incentivare la produzione, l'innovazione e la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente.

Il **termine** di esercizio della delega è fissato in **due anni** dalla data di entrata in vigore della legge.

In base al **comma 2**, i decreti legislativi sono adottati anzitutto nel rispetto dei **principi di cui all'art.1 della L. 175/2017** (*Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia*). Detta legge, anch'essa qualificata come collegato alla manovra di finanza pubblica, recava tra l'altro una delega avente un oggetto sostanzialmente identico a quello previsto dall'articolo 1, comma 1, in esame, ma non è stata attuata in quanto non sono stati adottati i decreti legislativi nei tempi previsti. Il testo in commento, quindi, prevede una **nuova delega** nella stessa materia.

Sul punto, l'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) ha precisato che le esigenze che avevano motivato la riforma operata con la L. 175/2017 risultano ancora attuali e che lo strumento della delega legislativa è adatto all'obiettivo di riordino complessivo. Sempre nell'AIR si afferma che "i dati e le valutazioni dei partecipanti alle audizioni in Commissione [7^a Commissione del Senato, che ha esaminato in prima lettura quella che poi diventò la L. 175] in fase di elaborazione della legge n. 175 del 2017, insieme con i risultati delle analisi della Direzione generale spettacolo e delle sue interlocuzioni con gli operatori e portatori di interesse, hanno costituito la base per la riproposizione della delega in materia di spettacolo".

La L. 175/2017 attribuiva al Governo il potere di esercitare una delega in materia di spettacolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge. La legge è entrata in vigore il 27 dicembre 2017 e il termine di esercizio è perciò scaduto il 27 dicembre 2018. Nella XVII legislatura, in occasione dell'esame in prima lettura del ddl 2287-*bis* (poi divenuto la L. 175/2017), collegato alla manovra di finanza pubblica, la 7^a Commissione del Senato svolse numerose [audizioni informali](#) dei soggetti di categoria interessati, le quali sono richiamate anche nell'AIR allegata al disegno di legge in commento.

Tra i **principi** della L. 175/2017 sono richiamate anzitutto le **norme che fanno da cornice** alla materia dello spettacolo:

- gli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione che riguardano, rispettivamente - per quanto qui rileva - la promozione dello sviluppo della cultura e la tutela del patrimonio artistico, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione, la libertà dell'arte, il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo

lavoro, al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, nonché alla durata massima della giornata lavorativa stabilita dalla legge;

- l'articolo 167 del [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#);
- la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui alla [L. 167/2007](#) (su cui si veda *infra* la scheda relativa all'articolo 2, commi 1-2);
- la Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla [L. 19/2007](#) (su cui si veda *infra* la scheda relativa all'articolo 2, commi 1-2).

Si stabilisce inoltre che la Repubblica:

- a) **promuove e sostiene lo spettacolo**, nella pluralità delle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale;
- b) **riconosce il valore formativo ed educativo dello spettacolo**, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale, e il valore delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore;
- c) **riconosce l'utilità sociale dello spettacolo**.

Sempre l'articolo 1 della L. 175/2017 **definisce le attività di spettacolo** svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, e in particolare:

- a) le attività teatrali;
- b) le attività liriche, concertistiche, corali;
- c) le attività musicali popolari contemporanee;
- d) le attività di danza classica e contemporanea;
- e) le attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché le attività di spettacolo viaggiante;
- f) le attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici;
- g) i carnevali storici e le rievocazioni storiche.

Un'analoga definizione delle attività di spettacolo non è presente nel disegno di legge in esame, per cui nel richiamo ai principi della L. 175/2017 parrebbe ricompresa anche tale definizione.

La Repubblica riconosce altresì:

- a) il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale;
- b) il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d'autore;

- c) la peculiarità del linguaggio espressivo del teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni contemporanee;
- d) la tradizione dei corpi di ballo italiani;
- e) l'apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani e extra-urbani;
- f) l'attività dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo.

L'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo favorisce e promuove, in particolare: a) la qualità dell'offerta, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, riconoscendo il confronto e la diversità come espressione della contemporaneità; b) la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonché l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo; c) le attività di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani fin dall'infanzia; d) il teatro e altre forme dello spettacolo per ragazzi, incentivando la produzione qualificata e la ricerca; e) l'accesso alla fruizione delle arti della scena, intese come opportunità di sviluppo culturale per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni di pubblico, fin dall'infanzia; f) il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell'offerta e della domanda delle attività di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate; g) lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo, anche con riferimento alle residenze artistiche, al fine di assicurare, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, un'offerta di qualità su tutto il territorio nazionale e favorire la collaborazione con il sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado; h) la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, prevedendo forme di partenariato culturale, anche attraverso gli organismi preposti alla promozione all'estero, e favorendo la circolazione delle opere con specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti; i) la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale, al fine di valorizzare il potenziale creativo dei nuovi talenti; l) la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri; m) l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico; n) le attività di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e l'attività; o) le modalità di collaborazione tra Stato ed enti locali per l'individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici.

Il **comma 2** detta i **principi e criteri direttivi generali** della delega, quali:

- ❖ organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;
- ❖ coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

- ❖ adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- ❖ indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile¹;
- ❖ assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppi di attività.

Il comma 3 detta ulteriori principi e criteri direttivi:

- ❖ a) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato al settore dello spettacolo, prevedendo, tra l'altro, la **riforma della gestione**, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, del **Fondo unico per lo spettacolo** di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche mediante regolamentazione e semplificazione delle procedure di riconoscimento dei contributi e prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

I criteri di riparto del Fondo unico per lo spettacolo

In base al [D.L. n. 24/2003](#) i **criteri e le modalità di erogazione** dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla L.163/1985 e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti con **decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare**. Il [D.L. 91/2013](#) (art. 9) aveva previsto, dal 1° gennaio 2014, la **rideterminazione** dei **criteri** per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei **contributi** allo spettacolo dal vivo (a valere sul FUS), facendo riferimento ai seguenti parametri:

- importanza culturale e livelli quantitativi della produzione svolta;
- regolarità gestionale.
- indici di affluenza del pubblico.

E' intervenuto quindi il [D.M. 1° luglio 2014](#) (successivamente modificato con [D.M. 5 novembre 2014](#), [D.M. 3 febbraio 2016](#), [D.M. 5 febbraio 2016](#), [D.M. 30 settembre 2016](#) e [DM 3 gennaio 2017](#)), che ha definito per la prima volta **criteri generali comuni a tutti i settori**, introducendo la **programmazione triennale** delle attività ammesse al finanziamento, ferma restando la corresponsione annuale del contributo. La prima importante innovazione è aver stabilito la presentazione di un progetto artistico triennale, corredato da un programma annuale per ciascun anno del triennio. Attualmente, i **criteri per l'erogazione** e le modalità per l'anticipazione e la liquidazione dei **contributi** allo spettacolo dal vivo (a valere sul FUS) sono definiti, a decorrere dall'anno di contribuzione **2018** (che rappresenta il primo anno del secondo triennio), dal [D.M. 27 luglio 2017](#), come modificato e integrato dal [D.M. n. 245 del 17 maggio 2018](#).

Per un ulteriore approfondimento si veda la [Nota breve n. 50](#) del 2019 del Servizio studi. Sui criteri di riparto del FUS, la 7^a Commissione del Senato ha in corso una specifica [indagine conoscitiva](#).

¹ Secondo cui "le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore".

- ❖ b) revisione degli strumenti e delle procedure finalizzate ad incentivare la **contribuzione** economico-finanziaria **dei privati**, anche sotto forma di sponsorizzazione, alle attività di cui al comma 1;

Sul tema delle sponsorizzazioni, l'AIR - con particolare riguardo all'articolo 2 del disegno di legge in titolo - sottolinea l'esigenza di un aggiornamento dell'attuale normativa contenuta nel codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004), rispetto alle previsioni contenute nel codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016);

- ❖ c) eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa europea, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) dei relativi decreti legislativi;

Secondo la relazione illustrativa detto criterio mira alla semplificazione amministrativa. In base all'art. 14 della [L. 246/2005](#), commi da 24-bis a 24-quater, gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto disposto dal comma 24-quater. Quest'ultima disposizione stabilisce che l'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR), in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

- a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, *standard*, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
- b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
- c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

Considerati anche il quadro normativo sopra esposto e l'ampiezza dei settori ed istituti oggetto del presente principio di delega, potrebbe essere ritenuto opportuno chiarirne i termini di applicazione, con riferimento ai decreti legislativi già vigenti non corredati da AIR - in quanto rientranti in un caso di esenzione o in quanto risalenti ad un periodo precedente l'introduzione dell'obbligo dell'AIR ovvero in quanto costituiti, almeno in parte, da successive novelle di iniziativa non governativa (né ministeriale) o da novelle inserite con emendamenti ad altri provvedimenti -. Si invita inoltre a chiarire se il principio si applichi anche ai casi in cui le disposizioni di recepimento delle norme europee siano poste da atti diversi dai decreti legislativi, ai quali ultimi fa esclusivo riferimento la formulazione del principio in commento;

- ❖ d) assicurare, per tipologie omogenee di procedimento, l'uniformità delle modalità di presentazione delle comunicazioni, delle dichiarazioni e delle istanze degli interessati, nonché le modalità di svolgimento della procedura;

- ❖ e) prevedere l'obbligo di procedere al monitoraggio e al controllo telematico a consuntivo del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, anche al fine di permettere:
 - 1) l'immediata verifica dell'efficacia, anche in termini di risultati ottenuti, delle soluzioni organizzative adottate e la rilevazione di eventuali anomalie;
 - 2) la pubblicazione sui siti istituzionali delle informazioni relative ai tempi di conclusione dei procedimenti;
 - 3) l'adozione di misure di intervento, anche di tipo reputazionale, risarcitorio e, se del caso, disciplinare, in relazione al numero di procedimenti conclusi e al rispetto dei tempi previsti;

Sulla questione, la relazione tecnica precisa che l'Amministrazione dei Beni culturali sta provvedendo alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi attraverso il nuovo Portale dei procedimenti. Nelle more di tale processo, sul sito istituzionale del Dicastero, sezione "Amministrazione trasparente - Attività e procedimenti" è stata attivata una sottosezione in cui in cui si pubblica il monitoraggio dei tempi procedurali. Alcuni procedimenti (tra cui la gestione del Fondo unico per lo spettacolo) sono gestiti da un applicativo FUS *on line* che assicura tempestiva pubblicazione dei dati;

- ❖ f) prevedere che, per gli atti normativi di iniziativa governativa, il costo derivante dall'introduzione di oneri regolatori, inclusi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea², qualora non compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, sia qualificato di regola come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la necessità di previa quantificazione delle minori entrate e individuazione di apposita copertura finanziaria con norma di rango primario;

In merito, la relazione tecnica precisa che il decreto legislativo che attuerà tale criterio porrà norme di carattere generale prive di oneri immediati per la finanza pubblica, mentre gli eventuali atti normativi successivi che vorranno introdurre oneri regolatori, non compensati altrimenti, potranno essere adottati solo se un provvedimento legislativo qualifichi l'onere introdotto come fiscalmente detraibile, quantifichi puntualmente le minori entrate e individui apposita copertura finanziaria.

² Si ricorda che, secondo l'articolo 14, comma 24-ter, della L. n. 246 del 2005, costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee:

- a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, *standard*, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
- b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
- c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

Sul piano della formulazione della disposizione, andrebbe chiarito se nella locuzione "atti normativi di iniziativa governativa" siano compresi anche gli atti normativi ministeriali ed interministeriali (le norme vigenti in materia di compensazione degli oneri in esame richiamano peraltro anche i provvedimenti amministrativi a carattere generale).

Si segnala altresì che la qualificazione di un onere come fiscalmente detraibile assume una valenza stringente e puntuale, date le ricadute di natura erariale; pertanto non è chiaro il significato dell'espressione "di regola" riferita alla suddetta qualificazione.

Inoltre, la disposizione fa riferimento "all'introduzione" di oneri regolatori, e dunque andrebbe chiarito se il principio della detraibilità fiscale di nuovi o maggiori oneri non oggetto di compensazione possa applicarsi anche rispetto al livello di oneri già previsti a normativa vigente nelle stesse materie; in tale ipotesi interpretativa, sembrerebbe preclusa la possibilità di determinazione, con atti normativi secondari, di nuovi o maggiori oneri, qualora manchino norme di rango primario che quantifichino le minori entrate e individuino la relativa copertura finanziaria.

Infine, per l'applicazione del meccanismo dettato dalla disposizione, potrebbe non essere agevole, da parte delle norme di rango primario e di quelle di rango secondario, la quantificazione, a livello di categorie di soggetti o di singolo soggetto, degli oneri regolatori non compensati che si convertono in detrazione fiscale. Si rileva inoltre che quest'ultima non potrebbe essere usufruita da soggetti fiscalmente incapienti.

Detto principio e criterio direttivo, riprodotto anche all'art. 2, comma 2, lett. q) del provvedimento in esame, è contenuto anche in altri disegni di legge governativi presentati in questa legislatura (AA.SS. 1252 e 1338 e A.C. 1812), ugualmente recanti deleghe al Governo.

Il principio della compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi è contenuto nell'art. 8 della [L. 180/2011](#), e successive modificazioni. In esso si afferma che "negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale". Si prevede inoltre che entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Sempre secondo l'art. 8 della L. 180/2011, per oneri amministrativi si intendono "i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche

amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione".

In base all'art. 14 della [L. 246/2005](#), come modificata dalla L. 180/2011, per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

La novità del principio introdotto dalla lettera f) del provvedimento in esame sta nella qualificazione (di regola) come onere fiscalmente detraibile attribuita ad un nuovo onere regolatorio qualora questo non trovi compensazione con una riduzione di oneri di pari valore. Si introduce dunque un beneficio fiscale derivante dalla mancata compensazione dell'onere regolatorio.

Sul piano della formulazione della disposizione, andrebbe chiarito se nella locuzione "atti normativi di iniziativa governativa" siano compresi anche gli atti normativi ministeriali ed interministeriali (le norme vigenti in materia di compensazione degli oneri in esame richiamano peraltro anche i provvedimenti amministrativi a carattere generale).

Si segnala altresì che la qualificazione di un onere come fiscalmente detraibile assume una valenza stringente e puntuale, date le ricadute di natura erariale; pertanto non è chiaro il significato dell'espressione "di regola" riferita alla suddetta qualificazione.

Inoltre, la disposizione fa riferimento "all'introduzione" di oneri regolatori, e dunque andrebbe chiarito se il principio della detraibilità fiscale di nuovi o maggiori oneri non oggetto di compensazione possa applicarsi anche rispetto al livello di oneri già previsti a normativa vigente nelle stesse materie; in tale ipotesi interpretativa, sembrerebbe preclusa la possibilità di determinazione, con atti normativi secondari, di nuovi o maggiori oneri, qualora manchino norme di rango primario che quantifichino le minori entrate e individuino la relativa copertura finanziaria.

Infine, per l'applicazione del meccanismo dettato dalla disposizione, potrebbe non essere agevole, da parte delle norme di rango primario e di quelle di rango secondario, la quantificazione, a livello di categorie di soggetti o di singolo soggetto, degli oneri regolatori non compensati che si convertono in detrazione fiscale. Si rileva inoltre che quest'ultima non potrebbe essere usufruita da soggetti fiscalmente incapienti.

- ❖ g) armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli enti pubblici territoriali anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma;

Tale principio e criterio riproduce quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lett. b), n. 3) della L. 175/2017, su cui si veda il testo a fronte allegato al presente dossier;

- ❖ h) promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti,

attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive;

Tale principio e criterio riproduce in parte quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lett. b), n. 4) della L. 175/2017, eliminando il riferimento all'art. 7, comma 2, del [D.L. 91/2013](#) e alla previsione di obblighi di trasmissione nel contratto di servizio stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI (si veda il testo a fronte allegato al presente dossier). L'art. 7, comma 2, del citato D.L. 91/2013 riguarda i destinatari del credito di imposta per le attività musicali, riconosciuto esclusivamente per opere prime, seconde o terze, a esclusione delle demo autoprodotte, di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti. Quanto all'attuale [contratto di servizio](#) con la RAI, si fa presente che esso ha validità per il periodo 2018-2022;

- ❖ i) promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, anche mediante le nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti o istituti di alta formazione;

Tale principio e criterio riproduce quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lett. b), n. 6) della L. 175/2017 (si veda il testo a fronte allegato al presente dossier). Sul tema, si ricorda che l'art. 1, co. 7, della [L. 107/2015](#) cita tra gli obiettivi formativi ritenuti prioritari per le istituzioni scolastiche anche:

- il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori (*lett. c*);
- lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali (*lett. e*).

Inoltre il [d. lgs. 60/2017](#), recante "Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107" ha stabilito che le istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, demotno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale.

In attuazione delle previsioni di cui al d. lgs. 60/2017 è stato emanato il [D.P.C.M. 30 dicembre 2017](#), con cui è stato adottato il "Piano delle arti", che contiene misure idonee a garantire alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curriculum, nonché la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni;

- ❖ l) promozione dell'integrazione e dell'inclusione attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo, con particolare attenzione per i contesti disagiati;

Tale principio e criterio riproduce in parte quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lett. b), n. 7) della L. 175/2017, rafforzando però il richiamo ai contesti disagiati (si veda il testo a fronte allegato al presente dossier);

- ❖ m) promozione della più ampia fruizione dello spettacolo e delle pratiche artistiche, tenendo conto altresì delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali applicabili in materia;

Tale principio e criterio riformula quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lett. f), della L. 175/2017, menzionando anche le "pratiche artistiche" - oltre allo spettacolo - tra le attività di cui occorre promuovere la fruizione (si veda il testo a fronte allegato al presente dossier).

Si segnala che nel testo non è presente una definizione delle "pratiche artistiche";

- ❖ n) individuazione, d'intesa con la Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il sistema bancario.

Tale principio e criterio riproduce in parte quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lett. b), n. 8) della L. 175/2017, eliminando tuttavia il riferimento all'Istituto per il credito sportivo quale soggetto con cui è possibile stipulare convenzioni.

Articolo 1, commi 4-5
*(Principi e criteri direttivi della delega relativa
alle fondazioni lirico-sinfoniche)*

4. Con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati al fine di assicurarne la revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri direttivi specifici:

- a) definizione dei requisiti che devono essere posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di garantire la massima qualità dell'offerta artistica e culturale e una gestione efficiente dal punto di vista economico-gestionale;
- b) revisione delle modalità e dei requisiti per la nomina del sovrintendente e del direttore artistico, al fine di assicurarne la massima professionalità e competenza;
- c) revisione dei poteri del sovrintendente, rafforzandone l'autonomia e precisandone le relative responsabilità;
- d) revisione e rafforzamento delle funzioni di vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, disciplinando, tra l'altro, i casi e le modalità di cessazione anticipata dell'incarico del sovrintendente per gravi responsabilità e inadempienze e disciplinando altresì le ipotesi di commissariamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e le modalità di esercizio della gestione commissariale;
- e) revisione delle modalità di composizione e di funzionamento del consiglio di indirizzo, anche al fine di assicurare la massima competenza e professionalità dei relativi membri;

f) revisione delle forme e degli organi di controllo sulla gestione economico-finanziaria, anche al fine di assicurarne il rafforzamento e la razionalizzazione.

5. Ai fini del finanziamento pubblico delle fondazioni lirico-sinfoniche, fatte salve le risorse di cui all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i decreti legislativi di cui al comma 1 prevedono che attraverso decreti ministeriali, adottati sentito il Consiglio superiore dello spettacolo di cui all'articolo 3 della legge 22 novembre 2017, n. 175, e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano definiti i criteri per il riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, precisando che l'assegnazione degli stessi avviene su base triennale e tenuto conto dei seguenti profili di valutazione:

- a) qualità artistica dei programmi di spettacolo e risultati relativi alla gestione economico-finanziaria;
- b) realizzazione di coproduzioni internazionali e nazionali per la promozione e la diffusione della cultura lirica;
- c) capacità di reperire risorse da soggetti privati e ulteriori finanziamenti pubblici, rispetto al contributo statale, a sostegno dell'attività di spettacolo.

Il comma 4 detta principi e criteri direttivi specifici della delega riferita alle fondazioni lirico-sinfoniche, il cui assetto organizzativo e ordinamentale sarà rivisto in sede di esercizio della delega.

La governance delle fondazioni lirico-sinfoniche

A seguito del [D.L. 91/2013](#), che aveva disposto l'**adeguamento** degli **statuti** entro il 31 dicembre 2014, prevedendo che il mancato adeguamento nei termini indicati avrebbe determinato l'applicazione del regime di amministrazione straordinaria ([d.lgs. 367/1996](#): art. 21), dal 1° gennaio 2015 le fondazioni lirico-sinfoniche applicano nuove disposizioni statutarie. In particolare, in base ai criteri di revisione degli statuti indicati dal [D.L. 91/2013](#), la struttura organizzativa delle fondazioni è articolata nei seguenti organi, della durata di 5 anni:

- il presidente (il sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione, o persona da lui nominata), con funzioni di rappresentanza giuridica. Fa eccezione la Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, che è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente;
- il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il 5% del contributo erogato dallo Stato; il numero dei componenti non può comunque essere superiore a 7 e la maggioranza deve in ogni caso essere costituita da membri designati da fondatori pubblici;
- il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo;
- il collegio dei revisori dei conti, composto da 3 membri, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte, e uno in rappresentanza, rispettivamente, di MEF e MIBAC. L'incarico dei membri del collegio è (l'unico) rinnovabile per non più di due mandati.

Inoltre, gli statuti prevedono la partecipazione dei soci privati, in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio, comunque non inferiori al 3%, e l'articolazione del patrimonio della fondazione in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell'ente.

Più di recente, il [D.L. 113/2016](#) (art. 24, co. 3-*bis* e 3-*ter*), aveva previsto la **revisione**, con uno o più regolamenti di delegificazione - che dovevano essere adottati entro il 30 giugno 2017, ma che **non sono stati adottati** nel termine indicato - dell'**assetto ordinamentale e organizzativo** delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario e prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi. In particolare, tra i criteri da seguire per la revisione vi era l'individuazione dei requisiti che dovevano essere posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del 31 dicembre 2019, al fine dell'inquadramento di tali enti, alternativamente, come "fondazione lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico", con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento. L'eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza dello Stato si sarebbe applicata alle sole fondazioni lirico-sinfoniche.

In materia è poi intervenuta la summenzionata legge delega sullo spettacolo ([L. 175/2017](#)), secondo la quale, con uno o più decreti legislativi da adottare entro 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore (dunque, entro il 27 dicembre 2018), si procedeva al coordinamento e riordino delle disposizioni in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, sia di rango legislativo, sia di rango

regolamentare (queste ultime adottate ai sensi dell'[art. 24, co. 3-bis, del D.L. 113/2016](#)). Con particolare riguardo alla *governance*, si prevedeva il rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni, la revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico, disponendo, inoltre, che, nei casi di responsabilità accertata del sovrintendente per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, allo stesso è preclusa la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo, o per ruoli affini, anche in altre fondazioni lirico-sinfoniche. Come già detto, i previsti decreti legislativi, tuttavia, non sono stati adottati nel termine indicato. Per un approfondimento ulteriore si rinvia alla seguente [scheda](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.

I principi e criteri direttivi specifici per la revisione della *governance* delle **fondazioni lirico-sinfoniche** sono:

- ❖ a) definizione dei requisiti che devono essere posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di garantire la massima qualità dell'offerta artistica e culturale e una gestione efficiente dal punto di vista economico-gestionale;
- ❖ b) revisione delle modalità e dei requisiti per la nomina del sovrintendente e del direttore artistico, al fine di assicurarne la massima professionalità e competenza;
- ❖ c) revisione dei poteri del sovrintendente, rafforzandone l'autonomia e precisandone le relative responsabilità;
- ❖ d) revisione e rafforzamento delle funzioni di vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, disciplinando, tra l'altro, i casi e le modalità di cessazione anticipata dell'incarico del sovrintendente per gravi responsabilità e inadempienze e disciplinando altresì le ipotesi di commissariamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e le modalità di esercizio della gestione commissariale;

In merito ai principi di cui alle lett. b), c) e d), si segnala che la L. 175/2017 esplicita, all'articolo 2, comma 3, lett. a) e b), le conseguenze legate ai casi di accertata responsabilità del sovrintendente per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria: in queste circostanze si prevede infatti l'impossibilità per il sovrintendente stesso di essere nominato per lo stesso ruolo o per ruoli affini, anche in altre fondazioni.

Quanto al commissariamento, si segnala che con [D.I. 12 marzo 2019, n. 143](#) è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020 l'incarico di commissario straordinario del Governo per il risanamento delle gestioni e il rilancio delle attività delle fondazioni lirico-

sinfoniche (di cui all'art. 11, comma 3, del D.L. 91/2013), come previsto dalla L. 145/2018;

- ❖ e) revisione delle modalità di composizione e di funzionamento del consiglio di indirizzo, anche al fine di assicurare la massima competenza e professionalità dei relativi membri;
- ❖ f) revisione delle forme e degli organi di controllo sulla gestione economico-finanziaria, anche al fine di assicurarne il rafforzamento e la razionalizzazione.

Si ricorda che il 23 ottobre 2018 la 7^a Commissione del Senato ha svolto [l'audizione della Corte dei conti](#) - Sezione controllo sugli enti, in merito ai risultati del controllo sulla gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, depositando una specifica [memoria](#). E' peraltro disponibile la [determinazione](#) della Corte dei conti del 6 giugno 2019, n. 67, contenente la Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle fondazioni lirico sinfoniche, per l'anno 2017.

Si segnala infine che le fondazioni lirico-sinfoniche sono oggetto di intervento anche ad opera del D.L. 59/2019 ([A.S. 1374](#)), per quanto attiene in particolare alla disciplina del reclutamento e dei contratti di lavoro.

Il **comma 5** stabilisce che - ai fini del finanziamento pubblico delle fondazioni lirico-sinfoniche - i decreti legislativi di cui al comma 1 demandano a decreti ministeriali la definizione dei **criteri per il riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) destinati alle fondazioni lirico-sinfoniche** stesse, fatte salve le risorse di cui all'art. 1, co. 583, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017).

La [L. 232/2016](#), all'art. 1, co. 583 (come modificato dal D.L. 244/2016) ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 per le fondazioni lirico-sinfoniche, che al fine di ridurre il relativo debito fiscale e di favorire le erogazioni liberali assoggettate all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (cosiddetto "*Art bonus*"). Si stabiliva altresì che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministro per i beni le attività culturali), da emanare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, fossero stabilite le regole tecniche di ripartizione delle risorse, anche in modo da erogare prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o comunque proporzionalmente commisurata, all'ammontare dei rispettivi contributi provenienti da soggetti privati, dalle regioni e dagli enti locali.

In attuazione dell'art. 1, co. 583, della L. 232/2016, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse sono stati definiti con [D.M. n. 105 del 3 marzo 2017](#), secondo cui con decreto del direttore generale competente è assegnata:

- una quota del 60% delle risorse complessive annue in proporzione all'ammontare dei contributi annuali ricevuti da ciascuna fondazione lirico-sinfonica da parte di soggetti privati;

- una quota del 30% delle risorse complessive annue in proporzione all'ammontare dei contributi annuali ricevuti da ciascuna fondazione lirico-sinfonica da parte degli enti territoriali;
- una quota del 10% delle risorse complessive annue in proporzione all'ammontare dei contributi annuali ricevuti da ciascuna fondazione lirico-sinfonica a valere sul FUS.

Ha previsto, inoltre, che l'importo totale attribuito a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non può superare il 10% delle risorse disponibili per ciascuna delle quote.

Detti decreti ministeriali sono adottati sentito il Consiglio superiore dello spettacolo di cui all'art. 3 della L. 175/2017 (si veda *infra* la scheda riferita all'articolo 1, comma 7) e previa intesa in Conferenza unificata. Tali decreti devono comunque prevedere che l'assegnazione dei contributi avvenga su **base triennale** e tenuto conto dei seguenti profili di valutazione:

- a) qualità artistica dei programmi di spettacolo e risultati relativi alla gestione economico-finanziaria;
- b) realizzazione di coproduzioni internazionali e nazionali per la promozione e la diffusione della cultura lirica;
- c) capacità di reperire risorse da soggetti privati ed ulteriori finanziamenti pubblici, rispetto al contributo statale, a sostegno dell'attività di spettacolo.

Il principio della triennialità del finanziamento è stato previsto finora da fonti secondarie, mentre ora viene previsto in legge.

Non è ben chiaro se tali "profili di valutazione" siano da intendere quali principi e criteri direttivi della delega riferita alle fondazioni lirico-sinfoniche e dunque riguardino i decreti legislativi, oppure se essi descrivano il contenuto dei successivi decreti ministeriali di riparto dei contributi a valere sul FUS.

I criteri vigenti per l'attribuzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) alle fondazioni lirico-sinfoniche

Le fondazioni lirico-sinfoniche sono finanziate dallo Stato a valere principalmente sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla [L. 163/1985](#).

I criteri per l'attribuzione delle risorse del FUS a tali fondazioni sono stati previsti, da ultimo, dal [D.L. 91/2013](#) (art. 11, co. 20 e 21). Nello specifico, il comma 20–stabilendo che la quota destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche è determinata annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Consulta per lo spettacolo, ed è attribuita ad ogni fondazione con decreto del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la commissione consultiva per la musica – ha disposto che:

- il 50% della quota è ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dalle attività realizzate da ogni fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione;
- il 25% della quota è ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse;
- il 25% della quota è ripartita in considerazione della qualità artistica dei programmi.

Il comma 21 ha previsto l'intervento di un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la commissione consultiva per la musica, per la determinazione degli indicatori di rilevazione della produzione, dei parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione e di quelli per la rilevazione della qualità artistica dei programmi, nonché del procedimento per l'erogazione dei contributi.

Su tale base normativa, i criteri generali e le percentuali della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono stati definiti con [D.M. 3 febbraio 2014](#).

Successivamente, la [L. 175/2017](#) (art. 2) aveva previsto che, con decreto legislativo da adottare entro 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore (dunque, entro il 27 dicembre 2018), si sarebbe proceduto alla revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale alle fondazioni lirico-sinfoniche, anche tramite scorporo delle risorse ad esse destinate dal FUS.

Il previsto decreto, tuttavia, non è stato adottato nel termine indicato.

Articolo 1, comma 6
*(Principi e criteri direttivi della delega relativa agli
altri settori dello spettacolo)*

6. Con particolare riferimento ai settori del teatro, della musica, della danza, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore o nell'ambito di settori diversi, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo;

b) razionalizzazione e revisione dei criteri, dei requisiti, anche relativi al funzionamento degli organi statutari, e delle modalità di riconoscimento statale dei teatri nazionali, dei teatri di tradizione, dei teatri di rilevante interesse culturale, delle istituzioni concertistico-orchestrale e di eventuali altri soggetti che operano in maniera qualificata nel settore dello spettacolo, al fine di assicurare la promozione e il coordinamento delle attività culturali sul territorio nazionale;

c) precisazione, ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo, delle forme di finanziamento, nonché delle tipologie di attività e di soggetti ammessi a presentare la relativa domanda per ciascuno dei settori di cui al presente comma;

d) previsione che, attraverso decreti ministeriali adottati sentito il Consiglio superiore dello spettacolo di cui all'articolo 3 della legge 22 novembre 2017, n. 175, e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano definiti i criteri per il riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, precisando che l'assegnazione degli stessi avvenga su base triennale e tenuto conto dei seguenti profili di valutazione:

1) carattere pluriennale dei programmi delle attività;

2) valorizzazione della qualità delle produzioni;

3) mobilità artistica e circolazione delle opere a livello europeo e internazionale;

e) revisione e riassetto della disciplina del settore delle attività musicali, anche al fine di assicurare:

1) l'estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, nonché quali elementi di coesione sociale e di aggregazione e strumenti centrali per lo sviluppo dell'offerta turistico-culturale;

2) la definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei criteri e requisiti per l'esercizio della suddetta attività;

3) il progressivo superamento dello strumento del contrassegno SIAE di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, per quanto concerne la registrazione di opere musicali;

f) riordino della disciplina del settore della danza;

g) riordino delle disposizioni relative al settore delle attività circensi e dello

spettacolo viaggiante e revisione delle stesse al fine di assicurare il parziale o totale superamento dell'utilizzo degli animali;

h) introduzione di norme, nonché revisione di quelle vigenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni;

i) sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e

scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

l) sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni intersettoriali.

Il **comma 6** detta i **principi e criteri direttivi specifici** per i settori del **teatro**, della **musica**, della **danza**, delle **attività circensi** e dello **spettacolo viaggiante**, dei **carnevali storici** e delle **rievocazioni storiche**, quali:

- ❖ a) ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore o nell'ambito di settori diversi, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo;

Tale principio e criterio direttivo riproduce quello previsto dall'articolo 2, comma 4, della L. 175/2017.

- ❖ b) razionalizzazione e revisione dei criteri, dei requisiti, anche relativi al funzionamento degli organi statuari, e delle modalità di riconoscimento statale dei teatri nazionali, dei teatri di tradizione di tradizione, dei teatri di rilevante interesse culturale, delle istituzioni concertistico-orchestrale e di eventuali altri soggetti che operino in maniera qualificata nel settore dello spettacolo, al fine di assicurare la promozione e il coordinamento delle attività culturali sul territorio nazionale;

Si segnala che alcune disposizioni comuni ai teatri nazionali e ai teatri di rilevante interesse culturale relative ai criteri cui devono attenersi gli statuti nella previsione dei diversi organi sono contenute nel [D.M. 27 luglio 2017](#). Nell'AIR sono elencati i teatri nazionali,

i teatri di tradizione, i teatri di rilevante interesse culturali e le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO).

La disciplina di tali aspetti ad opera del decreto delegato finirebbe per legificare la materia attualmente rimessa alla fonte secondaria;

- ❖ c) precisazione, ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo, delle forme di finanziamento, nonché delle tipologie di attività e di soggetti ammessi a presentare la relativa domanda per ciascuno dei settori di cui al presente comma;

Solitamente, la regolazione di tali aspetti è affidata ad una fonte secondaria; attualmente i soggetti ammessi a presentare domanda di contributo a valere sul FUS, per i diversi settori, sono descritti nel [D.M. 27 luglio 2017](#), come modificato e integrato dal [D.M. n. 245 del 17 maggio 2018](#) (con cui sono stati aggiunti anche i carnevali storici tra le attività finanziabili).

Anche in questo caso, in virtù di tale previsione, si potrebbe determinare la legificazione di una materia attualmente rimessa alla fonte secondaria;

- ❖ d) previsione che, attraverso decreti ministeriali adottati sentito il Consiglio superiore dello spettacolo di cui all'articolo 3 della legge 22 novembre 2017, n. 175 e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano definiti i **criteri per il riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo**, precisando che l'assegnazione degli stessi avvenga su **base triennale** e tenuto conto dei seguenti profili di valutazione:
 - 1) carattere pluriennale dei programmi delle attività;
 - 2) valorizzazione della qualità delle produzioni;
 - 3) mobilità artistica e circolazione delle opere a livello europeo e internazionale;

Anche in questo caso, come già descritto con riferimento al comma 5, si ricorda che il principio della triennialità nel riparto dei contributi a valere sul FUS è contenuto nel [D.M. 27 luglio 2017](#), come modificato e integrato dal [D.M. n. 245 del 17 maggio 2018](#).

- ❖ e) revisione e riassetto della disciplina del settore delle **attività musicali**, anche al fine di assicurare:
 - 1) l'estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, nonché quali elementi di coesione sociale e di aggregazione e strumenti centrali per lo sviluppo dell'offerta turistico culturale;

- 2) la definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei criteri e requisiti per l'esercizio della suddetta attività;
- 3) il progressivo superamento dello strumento del contrassegno SIAE di cui all'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, per quanto concerne la registrazione di opere musicali;

Detto principio e criterio direttivo riproduce tre delle cinque finalità del riassetto previste dalla L. 175/2017 nel settore delle attività musicali. Ciò che non è stato inserito, rispetto alla L. 175, concerne l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore (fondazioni lirico-sinfoniche, teatri di tradizione, istituzioni concertistico-orchestrali e complessi strumentali) e la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana, anche in chiave contemporanea, con progetti artistico-culturali di valenza regionale e locale (si veda il testo a fronte allegato al presente dossier).

L'art. 181-*bis* della L. [633/1941](#), introdotto dall'art. 10, co. 1, della 248/2000, ha previsto che la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno – per quanto qui interessa – su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle protette ai sensi dell'art. 1, primo comma, della stessa legge, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Il contrassegno è apposto ai soli fini della **tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno**, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. La definizione di tempi, caratteristiche e collocazione del contrassegno è stata demandata ad un D.P.C.M. E', pertanto, dapprima intervenuto il D.P.C.M. 338/2001, poi modificato dal D.P.C.M. 296/2002.

Successivamente, con [sentenza 8 novembre 2007 \(causa C-20/05\)](#), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea – richiamando la [Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998](#) (come modificata dalla [Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998](#)), che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione – ha fatto presente che le disposizioni sopra citate, in quanto suscettibili nella categoria delle "regole tecniche", non potevano essere fatte valere nei confronti dei privati, in quanto non era intervenuta la preventiva notificazione alla Commissione.

In seguito, è stato dunque emanato il [D.P.C.M. 31/2009](#), previamente notificato alla Commissione europea, che ha abrogato il D.P.C.M. 338/2001 e ha introdotto una nuova disciplina dei termini e delle modalità di richiesta, rilascio ed apposizione del contrassegno.

La relazione tecnica al disegno di legge in esame specifica che il contrassegno non è una tassa e non rappresenta un ricavo diretto per lo Stato ma è un introito per la SIAE, cui è connesso un costo di gestione;

- ❖ f) riordino della disciplina del settore della danza;

Rispetto al principio e criterio direttivo contenuto nella L. 175/2017 per il settore della danza, il testo in esame non introduce alcun indirizzo specifico. La L. 175/2017 richiama invece l'introduzione di disposizioni finalizzate sia a dare impulso alle opere di ricostruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo, alla produzione artistica e alla sperimentazione, sia all'istituzione delle scuole di danza, al fine di regolamentare e garantire le professionalità interessate (si veda il testo a fronte allegato al presente dossier);

- ❖ g) riordino delle disposizioni relative al settore delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante e revisione delle stesse al fine di assicurare il parziale o totale superamento dell'utilizzo degli animali;

Al riguardo, si ricorda che l'art. 9, co. 1-*bis*, del [D.L. 91/2013](#) aveva stabilito che il decreto ministeriale relativo alla rideterminazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo poteva destinare graduali incentivi in favore di esercenti attività circensi e degli spettacoli viaggianti senza animali, nonché esercenti di circo contemporaneo. L'art. 30 del citato D.M. 27 luglio 2017 dispone che le imprese di produzione di circo e di circo contemporaneo, nel presentare domanda di contributo, devono dichiarare di non aver commesso violazione di disposizioni normative statali e dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione ed utilizzo degli animali. La L. 175/2017, tra i principi e criteri direttivi della delega in materia di attività circensi e spettacolo viaggiante, prevedeva il "graduale superamento dell'utilizzo degli animali";

- ❖ h) introduzione di norme, nonché revisione di quelle vigenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni;

L'articolo 2, comma 4, lett. *i*), della L. 175/2017 prevedeva un analogo principio e criterio direttivo, corredato però dalla destinazione di un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per la promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado. Ciò in coerenza con il citato art. 1, co. 7, lett. *c*) e *f*), della L.107/2015 (cosiddetta "Buona scuola"), e con l'art. 5 del d.lgs n. 60/2017, che ha stabilito l'adozione, con cadenza triennale di un "Piano delle arti" per il sostegno alle scuole nella promozione delle discipline artistiche e performative, adottato con D.P.C.M. 30 dicembre 2017.

- ❖ i) sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 12 del [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#);

- ❖ l) sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni intersettoriali.

Entrambi i principi e criteri di cui alle lett. i) ed l), riproducono principi e criteri presenti anche nella L. 175/2017.

Articolo 1, commi 7-10

(Principi e criteri della delega relativa al Consiglio superiore dello spettacolo e norme procedurali)

7. Al fine di fornire un supporto consultivo all'attività del Ministero per i beni e le attività culturali, i decreti legislativi di cui al comma 1 modificano la disciplina concernente il Consiglio superiore dello spettacolo di cui all'articolo 3 della legge 22 novembre 2017, n. 175, tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione al Consiglio superiore dello spettacolo del potere di definire indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione e al riparto delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo, nonché del compito di svolgere consulenza e supporto, su richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, nell'elaborazione delle politiche di settore;

b) revisione della composizione del Consiglio superiore dello spettacolo prevedendo che lo stesso sia presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali e sia composto da quattordici professionalità rappresentative del settore dello spettacolo, di cui tre designate dalla Conferenza unificata.

8. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisita l'intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato da rendere nel termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il Governo può comunque

procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, successivamente, alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

10. Dal decreto o dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino

compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Il **comma 7** demanda ai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 il compito di **modificare la disciplina** concernente il **Consiglio superiore dello spettacolo**, dettando specifici principi e criteri direttivi.

Il Consiglio superiore dello spettacolo è stato istituito dall'art. 3 della [L. 175/2017](#), quale organo consultivo del Ministero per i beni e le attività culturali, in sostituzione della Consulta dello spettacolo. Il comma 2 dell'art. 3 stabilisce che il Consiglio superiore "svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo". Esso ha i seguenti compiti:

- a) svolge attività di analisi del settore dello spettacolo, nonché attività di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle misure di sostegno previste dalla normativa vigente, utilizzando anche i dati resi disponibili, a richiesta, dalle competenti strutture del Ministero;
- b) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione dello spettacolo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, nonché all'attività di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero;
- c) esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dello spettacolo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;
- d) esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali nel settore dello spettacolo, nonché in materia di rapporti con le istituzioni dell'Unione europea o internazionali e con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel medesimo settore;
- e) esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;
- f) organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore dello spettacolo, nonché sull'evoluzione delle professioni, sul loro contesto tecnico, giuridico, economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e di accesso alle medesime professioni;
- g) formula proposte, tenendo conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a) e a seguito di apposite consultazioni organizzate ai sensi della lettera f),

in merito ai contenuti delle disposizioni applicative inerenti il riparto del Fondo unico per lo spettacolo;

- h) emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attività nel settore dello spettacolo, nonché nelle relative analisi d'impatto;
- i) esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero.

In base alla **lett. a) del comma 7**, un principio e criterio direttivo attiene all'attribuzione, al Consiglio superiore dello spettacolo, del potere di definire indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione e al riparto di risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo, nonché del compito di svolgere consulenza e supporto nell'elaborazione delle politiche di settore. Tale principio e criterio riproduce quanto già previsto dal summenzionato articolo 3, comma 2, della L. 175/2017.

Si fa presente che i compiti attualmente attribuiti al Consiglio superiore sono molto più ampi e dettagliati rispetto a quanto indicato nella disposizione in commento. Occorrerebbe dunque chiarire come tale principio e criterio si rapporti con le attuali funzioni svolte dal Consiglio superiore, ossia se debbano essere mantenute, sostituite o semplicemente affiancate. Sul piano redazionale, potrebbe altresì valutarsi la possibilità di non prevedere una delega in tale materia ma di intervenire con una novella direttamente all'articolo 3, comma 2, della L. 175/2017.

In base alla **lett. b) del comma 7**, un altro principio e criterio direttivo attiene alla revisione della composizione del Consiglio superiore dello spettacolo, prevedendo che esso sia presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali e sia composto da quattordici personalità rappresentative del settore dello spettacolo, di cui tre designate dalla Conferenza unificata. Rispetto alla disciplina vigente, resta inalterato il numero totale di componenti (quattordici più il Ministro che presiede l'organo, per un totale di quindici), ma vengono eliminati i rappresentanti proposti dalle associazioni di categoria e dal terzo settore e viene cambiata la presidenza, che non spetta più ad una personalità del settore dello spettacolo ma è attribuita al Ministro stesso.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 3, co. 2 della L. 175/2017, il Consiglio superiore è composto da quindici membri così suddivisi:

- a) undici personalità del settore dello spettacolo di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata. Il presidente del Consiglio superiore è nominato dal Ministro tra tali undici soggetti;
- b) quattro membri scelti dal Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria e dagli enti del terzo settore, maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo.

Il **comma 8** reca la **procedura di adozione** dei decreti legislativi di cui al comma 1. Essi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti.

La L. 175/2017 prevede invece che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo, di concerto con i Ministri interessati.

Sugli schemi di decreto è prevista l'intesa della Conferenza unificata e il parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni. Successivamente, sugli schemi di decreto legislativo si esprimeranno la Commissione parlamentare per la semplificazione, le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.

Si segnala comunque che, nella [sent. 261/2017](#), la Corte costituzionale ha confermato che l'avverbio «successivamente» - collocato in fattispecie identiche a quella descritta - scandisce un ordine procedimentale, in virtù del quale non occorre richiedere prima i pareri della Conferenza unificata (o, a seconda dei casi, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome) e del Consiglio di Stato e soltanto all'esito della formulazione dei medesimi richiedere quelli delle Commissioni parlamentari. Secondo la Corte, l'adempimento procedurale imprescindibile è infatti che queste ultime rendano il parere dopo avere avuto contezza di quelli espressi dagli altri organi dianzi indicati.

E' introdotto un meccanismo di proroga automatica del termine di esercizio della delega se il termine per l'espressione del parere parlamentare cade nei trenta giorni precedenti, o successivamente, la scadenza della delega (cosiddetta "tecnica dello scorrimento").

Al riguardo, si ricorda che la Corte costituzionale ha evidenziato – nella [sent. 261/2017](#) – che la c.d. "tecnica dello scorrimento", pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa".

A seguito del parere parlamentare, qualora il Governo non si conformi trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni ed eventuali modificazioni, sulle quali le Commissioni parlamentari possono esprimersi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere adottati.

Benché tale formula ricorra spesso nelle deleghe legislative, si segnala che di norma l'oggetto dei pareri delle Commissioni parlamentari è costituito dagli schemi di decreto legislativo e non dalle osservazioni del Governo.

In relazione ad analoghe norme procedurali di delega che richiedono un secondo invio alle Camere, la recente sentenza n. [161/2019](#) della Corte costituzionale ha confermato - con riferimento alla distinzione, ricorrente nella prassi dei pareri parlamentari, tra "condizioni" ed "osservazioni" - l'interpretazione secondo cui l'obbligo del secondo invio sussiste solo nel caso in cui il mancato recepimento riguardi "condizioni".

Il **comma 9** attribuisce al Governo il potere di adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi della legge delega.

Il **comma 10** reca la clausola di invarianza finanziaria. Si specifica inoltre che, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, esso è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse.

Articolo 2, commi 1-2
*(Principi e criteri direttivi della delega in materia
di beni culturali e paesaggio)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di beni culturali e del paesaggio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti anche di recepimento e attuazione della normativa europea, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, intervenendo mediante novellazione e aggiornamento del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppi di attività.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione, vigilanza e protezione dei beni culturali e paesaggistici e dei relativi contesti territoriali e rafforzarne l'efficacia, riesaminando e aggiornando le categorie dei beni sottoposti a tutela e razionalizzando i relativi procedimenti amministrativi in modo da garantire il rispetto dei principi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione ivi incluso il principio dell'eccezione del patrimonio culturale e

conseguentemente prevedere ogni misura, anche indiretta, utile a prevenire un pregiudizio irreparabile al patrimonio culturale e paesaggistico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza;

b) rivalutare i casi in cui sono possibili l'alienazione o il trasferimento dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici nonché revisionare le relative procedure autorizzatorie e le prescrizioni, in modo da assicurare la conservazione e fruizione del demanio culturale;

c) riformare la disciplina del sistema nazionale degli archivi, assicurando ottimali modalità di conservazione degli archivi dello Stato, degli enti pubblici e dei documenti di interesse pubblico in proprietà privata, anche riformando e aggiornando la disciplina del regolamento di cui al regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, e prevedendo che i decreti legislativi di cui al comma 1 autorizzino il Ministro per i beni e le attività culturali ad adottare decreti ministeriali di natura regolamentare in materia;

d) revisionare e razionalizzare la disciplina delle modalità e delle forme di cooperazione, partecipazione e sostegno dei privati alle attività di conservazione, valorizzazione, fruizione e gestione del patrimonio culturale, nonché dei relativi servizi per il pubblico, tenendo conto dei profili di specialità, anche rispetto alla disciplina generale in materia di contratti pubblici;

e) coordinare la normativa in materia di beni culturali e paesaggistici con gli accordi internazionali stipulati in materia di beni culturali e paesaggistici;

f) migliorare l'efficacia, la trasparenza e l'efficienza della funzione di controllo della circolazione in ambito nazionale e internazionale dei beni culturali:

l) revisionando, anche attraverso la riforma delle procedure previste per l'ingresso e l'uscita dei beni culturali, i casi e le modalità di autorizzazione alla loro uscita temporanea e definitiva, in modo da garantire la conservazione e fruizione del patrimonio culturale nazionale, nonché le modalità e la durata della certificazione dell'ingresso temporaneo degli stessi;

2) razionalizzando l'attività degli uffici e delle procedure di controllo della circolazione dei beni culturali, in modo da assicurarne una maggiore efficienza;

3) razionalizzando la disciplina della denuncia di trasferimento e la procedura per l'acquisto in via di prelazione legale del bene culturale, anche attraverso l'implementazione delle forme di pubblicità dei provvedimenti di dichiarazione di interesse culturale;

g) revisionare la disciplina del procedimento di espropriazione di bene culturale, tenendo conto dei suoi elementi di specialità rispetto alla disciplina generale del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

h) revisionare e coordinare le diverse modalità di concessione in uso di beni culturali, anche al fine di assicurare una razionalizzazione dei criteri di valutazione della compatibilità dell'uso e di commisurazione del canone concessorio, preservando in ogni caso la valenza culturale e identitaria dei beni culturali;

i) prevedere e disciplinare ulteriori modalità di valorizzazione di beni statali non esposti al pubblico, anche attraverso la loro concessione in deposito per fini espositivi ad istituti museali pubblici e privati;

l) riformare il procedimento di adozione della dichiarazione di interesse pubblico del bene paesaggistico, prevedendo

adeguate misure di cautela preventiva nelle more della sua conclusione;

m) aggiornare e coordinare con il codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la disciplina del regolamento di cui al regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, anche prevedendo che i decreti legislativi autorizzino il Ministro per i beni e le attività culturali ad adottare decreti ministeriali di natura regolamentare in materia;

n) eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa europea, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) dei relativi decreti legislativi;

o) assicurare, per tipologie omogenee di procedimento, l'uniformità delle modalità di presentazione delle comunicazioni, delle dichiarazioni e delle istanze degli interessati, nonché le modalità di svolgimento della procedura;

p) prevedere l'obbligo di procedere al monitoraggio e al controllo telematico a consuntivo del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, anche al fine di permettere:

1) l'immediata verifica dell'efficacia, anche in termini di risultati ottenuti, delle soluzioni organizzative adottate e la rilevazione di eventuali anomalie;

2) la confrontabilità dei risultati organizzativi da parte delle diverse amministrazioni operanti sul territorio con le stesse competenze, attraverso la pubblicazione sui siti *internet* istituzionali di ciascuna amministrazione delle informazioni relative ai tempi di conclusione dei procedimenti;

3) l'adozione di misure di intervento, anche di tipo reputazionale, risarcitorio e, se del caso, disciplinare, in relazione al numero di procedimenti conclusi e al rispetto dei tempi previsti;

q) prevedere che, per gli atti normativi di iniziativa governativa, il costo derivante

dall'introduzione di oneri regolatori, inclusi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea, qualora non compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore,

sia qualificato di regola come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la necessità di previa quantificazione delle minori entrate e individuazione di apposita copertura finanziaria con norma di rango primario.

Il **comma 1** reca una **delega** al Governo in materia di **beni culturali e paesaggio**. La "**tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione**" è sancita all'art. 9 della Costituzione, ed è richiamata dall'art. 117, comma secondo, lett. s), Cost. tra le materie di **competenza esclusiva dello Stato** (tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali). Sul riparto di competenze in materia di paesaggio e beni culturali si vedano tra le altre le sent. nn. [51/2006](#), [182/2006](#), [367/2007](#).

Si ricorda che il [d.lgs. 42/2004](#) reca il **Codice dei beni culturali e del paesaggio**, emanato in attuazione dell'art. 10 della [L. 137/2002](#). Esso consta di 5 parti: parte prima, Disposizioni generali; parte seconda, Beni culturali; parte terza, Beni paesaggistici; parte quarta, Sanzioni; parte quinta, Disposizioni transitorie, abrogazione ed entrata in vigore. L'attuale Codice dei beni culturali ha sostituito e abrogato il precedente d.lgs. 490/1999, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali. Si nota quindi come sulla materia il Legislatore intervenga di frequente in maniera organica con legge delega, rinviando ai decreti delegati la relativa attuazione, considerato l'elevato tecnicismo della disciplina.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio: adozione e successive modifiche

La delega disposta dalla L. 137/2002, data la complessità della materia, ha previsto un tempo di due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi per l'adozione di disposizioni integrative e correttive (art. 10, co. 4 nel testo originario). Tale facoltà è stata esercitata nei termini previsti e sono state così introdotte le prime integrazioni con i d. lgs. [156/2006](#) in relazione ai beni culturali, e [157/2006](#) in merito al paesaggio. In questo caso si è scelto di intervenire sul Codice con due distinti decreti legislativi, in base alla materia, favorendo peraltro un esame parlamentare parallelo e separato da parte delle Commissioni competenti in tema di beni culturali e di paesaggio.

Con la [L. 51/2006](#) (art. 1) il termine di due anni per l'adozione di decreti correttivi è stato portato a quattro anni. Pertanto una seconda tornata di modifiche e integrazioni al Codice si è avuta con il d. lgs. [62/2008](#), in relazione ai beni culturali, e con il d. lgs. [63/2008](#), in relazione ai beni paesaggistici.

Si sono comunque susseguite nel tempo diverse novelle al Codice, in base a provvedimenti specifici.

La **nozione di bene culturale** si deve attualmente agli articoli 2, co.2, 10 e 11 del Codice dei beni culturali. In base all'art. 2, co. 2, sono beni culturali le **cose**

immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano **interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico** e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. In particolare, l'art. 10 – più volte modificato – individua le categorie di beni culturali, ossia delle cose assoggettate alle disposizioni di **tutela** contenute nel Titolo I della parte seconda dello stesso Codice, tra le quali sono ricomprese, in particolare, misure di **protezione** (artt. 21 e ss., che stabiliscono, tra l'altro, le tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione), misure di **conservazione** (artt. 29 e ss., che includono anche obblighi conservativi), nonché misure relative alla **circolazione** dei beni (artt. 53 e ss.), nel cui ambito rientrano anche le quelle concernenti i beni inalienabili.

Tra le categorie di cui all'art. 10 rientra, anzitutto, quella dei **beni culturali ex lege** che, in quanto tali, non necessitano di alcun tipo di accertamento (co. 2).

Vi sono, poi, la categoria dei **beni culturali appartenenti a soggetti pubblici** (o a persone giuridiche private senza fine di lucro) (co. 1 e 4), che divengono tali solo a seguito della **verifica dell'interesse culturale** di cui all'art. 12, e quella dei **beni culturali appartenenti a privati, o a chiunque appartenenti** (co. 3 e 4), che diventano tali solo a seguito della **dichiarazione di interesse culturale** di cui all'art. 13. L'art. 11 individua, invece, i beni oggetto solo di specifiche disposizioni di tutela, indicate di volta in volta.

Per un approfondimento ulteriore si veda [qui](#).

Anche la **nozione di paesaggio** è rinvenibile nel Codice dei beni culturali agli artt. 131, 134 e 136. L'art. 131 definisce il paesaggio come "il **territorio espressivo di identità**, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" ed è tutelato relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. I beni paesaggistici sono:

a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, cioè le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della parte seconda del presente Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze;

b) le aree di cui all'articolo 142, tutelate per legge, quali: i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul

livello del mare per la catena appenninica e per le isole; i ghiacciai e i circhi glaciali; i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; le zone umide incluse in apposito elenco; i vulcani; le zone di interesse archeologico;

c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici.

La tutela dei beni culturali e del paesaggio a livello internazionale

A livello internazionale si segnala anzitutto la [Convenzione dell'UNESCO riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale](#), siglata nel 1972 e ratificata con [L. 184/1977](#), che ha introdotto i concetti di "patrimonio culturale" e "patrimonio naturale". Con l'espressione "patrimonio culturale" si intendono:

- i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico,
- gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico,
- i siti: opere dell'uomo o opere coniugate dell'uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall'aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico.

L'espressione "patrimonio naturale" fa riferimento:

- ai monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall'aspetto estetico o scientifico,
- alle formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico o conservativo,
- ai siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale.

Dal 1992 è stata introdotta anche la nozione di "paesaggio culturale" riferita a paesaggi che rappresentano "creazioni congiunte dell'uomo e della natura" e che illustrano l'evoluzione di una società e del suo insediamento nel tempo sotto l'influenza di costrizioni e/o opportunità presentate, all'interno e all'esterno, dall'ambiente naturale e da spinte culturali, economiche e sociali. La loro protezione può contribuire alle tecniche moderne di uso sostenibile del territorio e al mantenimento della diversità biologica.

Si ricorda altresì la [Convenzione europea sul paesaggio](#), richiamata anche dall'art. 132 del Codice dei beni culturali, che è stata firmata a Firenze il 20 ottobre 2000. Elaborata dal congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, è stata ratificata dal Parlamento italiano con la [L. 14/2006](#). Detta Convenzione intende promuovere la protezione, la gestione e la pianificazione dei paesaggi europei e favorire la cooperazione europea in materia, risultando il primo trattato internazionale dedicato al paesaggio europeo nel suo insieme. Quale ambito di applicazione della Convenzione, si fa riferimento a tutto il territorio delle Parti, compresi gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani, con la specificazione della equa considerazione di tutti i paesaggi, sia dei paesaggi che possono essere considerati come eccezionali, sia dei paesaggi del quotidiano e dei paesaggi degradati.

Più di recente, è degna di nota la [Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale](#), fatta a Parigi nel 2003 e ratificata con [L. 167/2007](#), che ha esteso la nozione di patrimonio culturale alle prassi, alle rappresentazioni, alle espressioni, alle conoscenze, al *know-how* – come pure agli strumenti, agli oggetti, ai manufatti e agli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.

E' seguita anche la [Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali](#), adottata a Parigi nel 2005 e ratificata con [L. 19/2007](#), che ha disciplinato, fra gli altri, i seguenti concetti: "diversità culturale", che rimanda alla moltitudine di forme mediante cui le culture dei gruppi e delle società si esprimono; "contenuto culturale", che richiama il senso simbolico, la dimensione artistica e i valori culturali generati dalle identità culturali o che ne rappresentano le espressioni; "espressioni culturali", con cui s'intendono le espressioni a contenuto culturale che derivano dalla creatività degli individui, dei gruppi e delle società; "interculturalità", che rimanda all'esistenza e all'interazione equa tra culture diverse nonché alla possibilità di produrre espressioni culturali condivise attraverso il dialogo e il rispetto reciproco.

Non è stata ancora ratificata la [Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società](#), fatta a Faro il 27 ottobre 2005, la quale si fonda sul presupposto che la conoscenza e l'uso dell'eredità culturale rientrino pienamente fra i diritti umani, ed in particolare nell'ambito del diritto dell'individuo a prendere liberamente parte alla vita culturale della comunità e a godere delle arti. Attualmente, risultano all'esame dell'Assemblea del Senato i disegni di legge nn. [257](#) e [702](#).

Il **termine** di esercizio della delega è fissato in **due anni** dalla data di entrata in vigore della legge.

La relazione illustrativa al disegno di legge in esame afferma che la riapertura della delega si rende necessaria per **adeguare la normativa vigente** ad importanti **riforme successive** all'entrata in vigore del Codice dei beni culturali. Essa menziona in particolare:

- il codice dei contratti pubblici, di cui al [d. lgs. 50/2016](#), con particolare riferimento alla disciplina sulla sponsorizzazione dei beni culturali (artt. 19 e 151);
- il codice del terzo settore, di cui al [d. lgs. 117/2017](#), che ha introdotto norme specifiche sulla possibilità di concedere l'uso di beni culturali immobili a

enti *no profit* al fine della loro manutenzione e fruizione pubblica (artt. 71 e 89);

- le norme del diritto internazionale pattizio, quali la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992, ratificata con la [L. 57/2015](#) (con particolare riferimento all'archeologia preventiva) e la Convenzione volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro dell'azione dell'Organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata (cosiddetta [Convenzione di Nicosia](#), del 19 maggio 2017).

Si fa presente che sono in corso d'esame anche altre iniziative legislative, in particolare sui **reati contro il patrimonio culturale**. Già nella XVII legislatura era stato approvato dalla Camera dei deputati un testo di riforma di origine governativa ([A.C. 4220](#)) che aveva concluso l'esame in Commissione giustizia al Senato in seconda lettura, ma non fu esaminato dall'Assemblea. In questa legislatura, è stato approvato dalla Camera dei deputati il progetto di legge [A.C. 893](#), che non ha ancora iniziato il suo *iter* in Senato.

I principi e criteri direttivi generali della delega sono i seguenti:

- ❖ a) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti anche di recepimento e attuazione della normativa europea, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, intervenendo mediante novellazione e aggiornamento del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Sembrirebbe opportuno chiarire se tale principio sia posto con riferimento all'intera materia dei beni culturali e del paesaggio, considerato anche che i successivi principi e criteri direttivi specifici indicano quali sono gli istituti e gli ambiti interessati dalla delega, che non sembrano coprire tutti i profili contenuti del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Quanto alla normativa europea, si segnala che la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali [COM/2017/0375](#), su cui il Parlamento europeo il 12 marzo 2019 ha approvato una risoluzione legislativa ([P8_TA\(2019\)0154](#)). Su tale proposta di regolamento, esaminata dalle Camere nella scorsa legislatura, la 7^a Commissione del Senato ha approvato una risoluzione molto articolata, con condizioni e osservazioni ([Doc. XVII, n. 226](#)). La VII Commissione della Camera ha approvato una [valutazione favorevole](#) con alcune proposte di modifica. Inoltre, sempre sul tema dei beni culturali, è in vigore la [direttiva 2014/60/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione);

- ❖ b) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

- ❖ c) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15³ delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
- ❖ d) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppi di attività.

Il **comma 2** indica ulteriori **principi e criteri direttivi specifici**, che impattano in gran parte su disposizioni del Codice dei beni culturali, quali:

- ❖ a) aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione, vigilanza e protezione dei beni culturali e paesaggistici e dei relativi contesti territoriali e rafforzarne l'efficacia, riesaminando e aggiornando le categorie dei beni sottoposti a tutela e razionalizzando i relativi procedimenti amministrativi in modo da garantire il rispetto dei principi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione ivi incluso il principio dell'eccezione del patrimonio culturale e conseguentemente prevedere ogni misura, anche indiretta, utile a prevenire un pregiudizio irreparabile al patrimonio culturale e paesaggistico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza;

Per "eccezione culturale" si intende una deroga al principio del libero mercato, finalizzata a proteggere l'identità e le specificità di una cultura dal rischio di una progressiva convergenza verso un modello culturale unico. Tale principio ha avuto risvolti per quanto attiene sia alla legislazione internazionale ed europea, sia a quella nazionale, per cui si ritiene che sussista una deroga al regime di libertà di diritto privato in funzione della protezione del valore di interesse generale intrinseco ai beni culturali.

- ❖ b) rivalutare i casi in cui sono possibili l'alienazione o il trasferimento dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici nonché revisionare le relative procedure autorizzatorie e le prescrizioni, in modo da assicurare la conservazione e fruizione del demanio culturale;

Il Codice dei beni culturali disciplina, agli articoli da 55 a 58, le modalità di alienazione di beni culturali di proprietà pubblica, previa autorizzazione del Ministero, nonché le altre procedure di trasferimento di immobili pubblici, fermi restando i divieti posti dall'articolo 54 per determinate categorie di beni. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce, anche se il bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela del Titolo I del Codice;

- ❖ c) riformare la disciplina del sistema nazionale degli archivi, assicurando ottimali modalità di conservazione degli archivi dello Stato, degli enti pubblici e dei documenti di interesse pubblico in proprietà privata, anche

³ Secondo cui "le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore"

riformando e aggiornando la disciplina del regolamento di cui al [regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163](#), e prevedendo che i decreti legislativi di cui al comma 1 autorizzino il Ministro per i beni e le attività culturali ad adottare decreti ministeriali di natura regolamentare in materia;

Il regio decreto 1163/1911 ha approvato il regolamento per gli archivi di Stato. L'amministrazione archivistica inizialmente fu posta alle dipendenze del Ministero dell'interno al quale rimase fino al 1975, anno in cui fu costituito il Ministero per i beni culturali e ambientali. Il passaggio al nuovo Dicastero costituì il definitivo riconoscimento degli archivi come "beni culturali". Il [D.P.R. 30 settembre 1963, n.1409](#) ripristinò la Direzione generale degli Archivi di Stato, che, col passaggio al Ministero per i beni culturali, assunse la denominazione di Ufficio Centrale per i beni archivistici. In seguito al D.P.R. del 29 dicembre 2000, n. 441 ha poi assunto l'attuale denominazione di Direzione generale per gli Archivi, confermata dal vigente [D.P.C.M. 171/2014](#). L'Amministrazione archivistica si articola in una struttura centrale, costituita dalla Direzione generale con i suoi Servizi, e in strutture periferiche rappresentate dalle Soprintendenze archivistiche, dalle Soprintendenze archivistiche - Archivi di Stato e dagli Archivi di Stato e Sezioni di Archivi di Stato. Alla Direzione generale per gli archivi afferiscono l'Istituto centrale per gli archivi e l'Archivio centrale dello Stato.

- ❖ d) revisionare e razionalizzare la disciplina delle modalità e delle forme di cooperazione, partecipazione e sostegno dei privati alle attività di conservazione, valorizzazione, fruizione e gestione del patrimonio culturale, nonché dei relativi servizi per il pubblico, tenendo conto dei profili di specialità, anche rispetto alla disciplina generale in materia di contratti pubblici;

Il Codice dei beni culturali, all'art. 11, stabilisce i principi sulla valorizzazione dei beni culturali, affermando che le relative attività "consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali". A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata: la valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione; la valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

- ❖ e) coordinare la normativa in materia di beni culturali e paesaggistici con gli accordi internazionali stipulati in materia di beni culturali e paesaggistici;
- ❖ f) migliorare l'efficacia, la trasparenza e l'efficienza della funzione di controllo della circolazione in ambito nazionale e internazionale dei beni culturali:
 - 1) revisionando, anche attraverso la riforma delle procedure previste per l'ingresso e l'uscita dei beni culturali, i casi e le modalità di

autorizzazione alla loro uscita temporanea e definitiva, in modo da garantire la conservazione e fruizione del patrimonio culturale nazionale, nonché le modalità e la durata della certificazione dell'ingresso temporaneo degli stessi;

2) razionalizzando l'attività degli uffici e delle procedure di controllo della circolazione dei beni culturali, in modo da assicurarne una maggiore efficienza;

3) razionalizzando la disciplina della denuncia di trasferimento e la procedura per l'acquisto in via di prelazione legale del bene culturale, anche attraverso l'implementazione delle forme di pubblicità dei provvedimenti di dichiarazione di interesse culturale;

Il Codice dei beni culturali reca, al Titolo I, Capo V, norme sulla circolazione in ambito internazionale dei beni culturali, per quanto riguarda: i principi in materia di circolazione internazionale; l'uscita dal territorio nazionale e l'ingresso nel territorio nazionale; l'esportazione dal territorio dell'Unione europea; la disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro; la disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione internazionale dei beni culturali;

- ❖ g) revisionare la disciplina del procedimento di espropriazione di bene culturale, tenendo conto dei suoi elementi di specialità rispetto alla disciplina generale del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al [D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327](#);

L'espropriazione di beni culturali - secondo cui lo Stato può entrare in possesso di un immobile a scopo di pubblica utilità e a fini di tutela, fruizione pubblica e ricerca, corrispondendo un'indennità al proprietario - è disciplinata dagli articoli da 95 a 100 del Codice dei beni culturali, nonché dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni.

- ❖ h) revisionare e coordinare le diverse modalità di concessione in uso di beni culturali, anche al fine di assicurare una razionalizzazione dei criteri di valutazione della compatibilità dell'uso e di commisurazione del canone concessorio, preservando in ogni caso la valenza culturale e identitaria dei beni culturali;

Il Codice dei beni culturali indica, all'art. 115, i modelli di gestione dei beni culturali, prevedendo che le amministrazioni possano conferire in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'onere. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività. L'art. 116 chiarisce che i beni culturali che siano stati conferiti

o concessi in uso restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio e che le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero.

- ❖ i) prevedere e disciplinare ulteriori modalità di valorizzazione di beni statali non esposti al pubblico, anche attraverso la loro concessione in deposito per fini espositivi ad istituti museali pubblici e privati;
- ❖ l) riformare il procedimento di adozione della dichiarazione di interesse pubblico del bene paesaggistico, prevedendo adeguate misure di cautela preventiva nelle more della sua conclusione;

Il Codice dei beni culturali reca, all'art. 140, la "dichiarazione di notevole interesse pubblico" riferita ai beni paesaggistici, la quale "detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo".

- ❖ m) aggiornare e coordinare con il codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la disciplina del regolamento di cui al [regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363](#), anche prevedendo che i decreti legislativi autorizzino il Ministro per i beni e le attività culturali ad adottare decreti ministeriali di natura regolamentare in materia;

Il regio decreto 363/1913 reca il regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e le belle arti e disciplina materie per certi versi analoghe a quelle disciplinate dal Codice dei beni culturali, senza essere stato abrogato da quest'ultimo;

- ❖ n) eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa europea, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) dei relativi decreti legislativi;

Secondo la relazione illustrativa detto criterio mira alla semplificazione amministrativa. In base all'art. 14 della [L. 246/2005](#), commi da 24-bis a 24-quater, gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto disposto dal comma 24-quater. Quest'ultima disposizione stabilisce che l'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR), in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, *standard*, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

- b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
- c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

Considerati anche il quadro normativo sopra esposto e l'ampiezza dei settori ed istituti oggetto del presente principio di delega, potrebbe essere ritenuto opportuno chiarirne i termini di applicazione, con riferimento ai decreti legislativi già vigenti non corredati da AIR - in quanto rientranti in un caso di esenzione o in quanto risalenti ad un periodo precedente l'introduzione dell'obbligo dell'AIR ovvero in quanto costituiti, almeno in parte, da successive novelle di iniziativa non governativa (né ministeriale) o da novelle inserite con emendamenti ad altri provvedimenti -. Si invita inoltre a chiarire se il principio si applichi anche ai casi in cui le disposizioni di recepimento delle norme europee siano poste da atti diversi dai decreti legislativi, ai quali ultimi fa esclusivo riferimento la formulazione del principio in commento;

- ❖ o) assicurare, per tipologie omogenee di procedimento, l'uniformità delle modalità di presentazione delle comunicazioni, delle dichiarazioni e delle istanze degli interessati, nonché le modalità di svolgimento della procedura;
- ❖ p) prevedere l'obbligo di procedere al monitoraggio e al controllo telematico a consuntivo del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, anche al fine di permettere:
 - 1) l'immediata verifica dell'efficacia, anche in termini di risultati ottenuti, delle soluzioni organizzative adottate e la rilevazione di eventuali anomalie;
 - 2) la confrontabilità dei risultati organizzativi da parte delle diverse amministrazioni operanti sul territorio con le stesse competenze, attraverso la pubblicazione sui siti internet istituzionali di ciascuna amministrazione delle informazioni relative ai tempi di conclusione dei procedimenti;
 - 3) l'adozione di misure di intervento, anche di tipo reputazionale, risarcitorio e, se del caso, disciplinare, in relazione al numero di procedimenti conclusi e al rispetto dei tempi previsti;
- ❖ q) prevedere che, per gli atti normativi di iniziativa governativa, il costo derivante dall'introduzione di oneri regolatori, inclusi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea⁴, qualora non compensato con una

⁴ Si ricorda che, secondo l'articolo 14, comma 24-ter, della L. n. 246 del 2005, costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, *standard*, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

riduzione stimata di oneri di pari valore, sia qualificato di regola come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la necessità di previa quantificazione delle minori entrate e individuazione di apposita copertura finanziaria con norma di rango primario.

In merito, la relazione tecnica precisa che il decreto legislativo che attuerà tale criterio porrà norme di carattere generale prive di oneri immediati per la finanza pubblica, mentre gli eventuali atti normativi successivi che vorranno introdurre oneri regolatori, non compensati altrimenti, potranno essere adottati solo se un provvedimento legislativo qualifichi l'onere introdotto come fiscalmente detraibile, quantifichi puntualmente le minori entrate e individui apposita copertura finanziaria.

Sul piano della formulazione della disposizione, andrebbe chiarito se nella locuzione "atti normativi di iniziativa governativa" siano compresi anche gli atti normativi ministeriali ed interministeriali (le norme vigenti in materia di compensazione degli oneri in esame richiamano peraltro anche i provvedimenti amministrativi a carattere generale).

Si segnala altresì che la qualificazione di un onere come fiscalmente detraibile assume una valenza stringente e puntuale, date le ricadute di natura erariale; pertanto non è chiaro il significato dell'espressione "di regola" riferita alla suddetta qualificazione.

Inoltre, la disposizione fa riferimento "all'introduzione" di oneri regolatori, e dunque andrebbe chiarito se il principio della detraibilità fiscale di nuovi o maggiori oneri non oggetto di compensazione possa applicarsi anche rispetto al livello di oneri già previsti a normativa vigente nelle stesse materie; in tale ipotesi interpretativa, sembrerebbe preclusa la possibilità di determinazione, con atti normativi secondari, di nuovi o maggiori oneri, qualora manchino norme di rango primario che quantifichino le minori entrate e individuino la relativa copertura finanziaria.

Infine, per l'applicazione del meccanismo dettato dalla disposizione, potrebbe non essere agevole, da parte delle norme di rango primario e di quelle di rango secondario, la quantificazione, a livello di categorie di soggetti o di singolo soggetto, degli oneri regolatori non compensati che si convertono in detrazione fiscale. Si rileva inoltre che quest'ultima non potrebbe essere usufruita da soggetti fiscalmente incapienti.

Detto principio e criterio direttivo, riprodotto anche all'art. 2, comma 2, lett. q) del provvedimento in esame, è contenuto anche in altri disegni di legge governativi presentati

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

in questa legislatura (AA.SS. 1252 e 1338 e A.C. 1812), ugualmente recanti deleghe al Governo.

Il principio della compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi è contenuto nell'art. 8 della [L. 180/2011](#), e successive modificazioni. In esso si afferma che "negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale". Si prevede inoltre che entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Sempre secondo l'art. 8 della L. 180/2011, per oneri amministrativi si intendono "i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione".

In base all'art. 14 della [L. 246/2005](#), come modificata dalla L. 180/2011, per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

La novità del principio introdotto dalla lettera f) del provvedimento in esame sta nella qualificazione (di regola) come onere fiscalmente detraibile attribuita ad un nuovo onere regolatorio qualora questo non trovi compensazione con una riduzione di oneri di pari valore. Si introduce dunque un beneficio fiscale derivante dalla mancata compensazione dell'onere regolatorio.

Articolo 2, commi 3-5
(Norme procedurali)

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti. Sugli schemi dei decreti legislativi sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo,

qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

5. Dal decreto o dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

I commi da 3 a 5 riproducono quanto contenuto ai commi da 8 a 10 dell'articolo 1. Si stabilisce infatti che i decreti legislativi adottati in materia di beni culturali e paesaggio siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri interessati.

Si segnala che il Codice dei beni e delle attività culturali di cui al d. lgs. 42/2004 è stato emanato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

E' prevista l'acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato entro quarantacinque giorni dalla trasmissione degli schemi di decreto legislativo.

Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro quarantacinque giorni.

A differenza dell'articolo 1, comma 8, nell'articolo 2, comma 3, in commento non è specificato che gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere "successivamente" all'espressione dei pareri da parte della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

Si segnala comunque che, nella [sent. 261/2017](#), la Corte costituzionale ha confermato che l'avverbio «successivamente» - collocato in fattispecie identiche a quella descritta - scandisce un ordine procedimentale, in virtù del quale non occorre richiedere prima i pareri della Conferenza unificata (o, a seconda dei casi, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome) e del Consiglio di Stato e soltanto all'esito della formulazione dei medesimi richiedere quelli delle Commissioni parlamentari. Secondo la Corte, l'adempimento procedurale imprescindibile è infatti che queste ultime rendano il parere dopo avere avuto contezza di quelli espressi dagli altri organi dianzi indicati.

Anche in questo caso, si introduce il meccanismo automatico di proroga del termine per l'esercizio della delega, nel caso il cui il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza della delega o successivamente (cosiddetta "tecnica dello scorrimento").

Al riguardo, si ricorda che la Corte costituzionale ha evidenziato – nella [sent. 261/2017](#) – che la c.d. "tecnica dello scorrimento", pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa".

Si stabilisce inoltre la possibilità di un riesame degli schemi di decreto legislativo da parte delle Commissioni parlamentari - entro dieci giorni dalla ritrasmissione - qualora il Governo non si conformi ai pareri resi e fornisca proprie osservazioni ed eventuali modificazioni (**comma 3**).

Benché tale formula ricorra spesso nelle deleghe legislative, si segnala che di norma l'oggetto dei pareri delle Commissioni parlamentari è costituito dagli schemi di decreto legislativo e non dalle osservazioni del Governo.

In relazione ad analoghe norme procedurali di delega che richiedono un secondo invio alle Camere, la recente sentenza n. [161/2019](#) della Corte costituzionale ha confermato - con riferimento alla distinzione, ricorrente nella prassi dei pareri parlamentari, tra "condizioni" ed "osservazioni" - l'interpretazione secondo cui l'obbligo del secondo invio sussiste solo nel caso in cui il mancato recepimento riguardi "condizioni".

Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi possono essere adottate disposizioni integrative e correttive (**comma 4**).

Il **comma 5** reca la clausola di invarianza finanziaria. Si specifica inoltre che, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, esso è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse.

Testo a fronte
tra l'articolo 2 della L. 175/2017
e l'articolo 1 del disegno di legge n. 1312

Art. 2 L. 175/2017	Art. 1 Testo del disegno di legge
<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente, in conformità alla raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006.</p> <p>2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati tenuto conto delle</p>	<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più coerente, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività di cui al presente comma, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente.</p> <p>2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi di</p>

<p style="text-align: center;">Art. 2 L. 175/2017</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 Testo del disegno di legge</p>
<p>disposizioni di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p><i>(Si veda, in analogia formulazione, la lettera d) del presente comma)</i></p> <p><i>(Si veda, in analogia formulazione, la lettera d) del presente comma)</i></p> <p><i>(Si veda, in analogia formulazione, la lettera c) del presente comma)</i></p> <p>a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale intervenuta nelle materie oggetto di delega;</p> <p>b) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato, mantenendo o prevedendo, tra l'altro, tra le attribuzioni statali:</p> <p>1) la gestione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;</p>	<p>cui all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi generali:</p> <p>a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;</p> <p>b) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;</p> <p>c) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;</p> <p>d) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;</p> <p>e) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppi di attività.</p> <p>3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato al settore dello spettacolo, prevedendo, tra l'altro, la riforma della gestione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche mediante regolamentazione e semplificazione</p>

<p style="text-align: center;">Art. 2 L. 175/2017</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 Testo del disegno di legge</p>
<p>2) la determinazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo con decreti non aventi natura regolamentare, da emanare sentito il Consiglio superiore dello spettacolo istituito dall'articolo 3 della presente legge e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;</p>	<p>delle procedure di riconoscimento dei contributi e prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;</p> <p><i>b)</i> revisione degli strumenti e delle procedure finalizzate ad incentivare la contribuzione economico-finanziaria dei privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, alle attività di cui al comma 1;</p> <p><i>c)</i> eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa europea, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) dei relativi decreti legislativi;</p> <p><i>d)</i> assicurare, per tipologie omogenee di procedimento, l'uniformità delle modalità di presentazione delle comunicazioni, delle dichiarazioni e delle istanze degli interessati, nonché le modalità di svolgimento della procedura;</p> <p><i>e)</i> prevedere l'obbligo di procedere al monitoraggio e al controllo telematico a consuntivo del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, anche al fine di permettere:</p> <p>1) l'immediata verifica dell'efficacia, anche in termini di risultati ottenuti, delle soluzioni organizzative adottate e la rilevazione di eventuali anomalie;</p> <p>2) la pubblicazione sui siti <i>internet</i> istituzionali delle informazioni relative ai tempi di conclusione dei procedimenti;</p>

<p style="text-align: center;">Art. 2 L. 175/2017</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 Testo del disegno di legge</p>
<p>3) l'armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli enti pubblici territoriali anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma;</p> <p>4) la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti di cui al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive anche mediante specifici obblighi di trasmissione nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a.;</p> <p>5) l'attivazione di un tavolo programmatico tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed ENIT - Agenzia nazionale del turismo,</p>	<p>3) l'adozione di misure di intervento, anche di tipo reputazionale, risarcitorio e, se del caso, disciplinare, in relazione al numero di procedimenti conclusi e al rispetto dei tempi previsti;</p> <p><i>f) prevedere che, per gli atti normativi di iniziativa governativa, il costo derivante dall'introduzione di oneri regolatori, inclusi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea, qualora non compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, sia qualificato di regola come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la necessità di previa quantificazione delle minori entrate e individuazione di apposita copertura finanziaria con norma di rango primario;</i></p> <p><i>g) identica;</i></p> <p><i>h) promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti, attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive;</i></p>

<p style="text-align: center;">Art. 2 L. 175/2017</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 Testo del disegno di legge</p>
<p>finalizzato all'inserimento delle attività di spettacolo nei percorsi turistici in tutto il territorio nazionale;</p> <p>6) la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, anche mediante le nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti o istituti di alta formazione;</p> <p>7) la promozione dell'integrazione e dell'inclusione, attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo anche in contesti disagiati;</p> <p>8) l'individuazione, d'intesa con la Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo;</p> <p>c) indicazione esplicita delle disposizioni abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;</p> <p>d) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;</p> <p>e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;</p> <p>f) riconoscimento dell'importanza di assicurare la più ampia fruizione dello spettacolo, tenendo conto altresì delle</p>	<p>i) promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, anche mediante le nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti o istituti di alta formazione;</p> <p>l) promozione dell'integrazione e dell'inclusione attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo, con particolare attenzione per i contesti disagiati; <i>(Si veda, in analoga formulazione, la lettera n) del presente comma)</i></p> <p><i>(Si veda, in analoga formulazione, la lettera d) del comma 2)</i></p> <p><i>(Si vedano, in analoga formulazione, le lettere b) e c) del comma 2)</i></p> <p>m) promozione della più ampia fruizione dello spettacolo e delle pratiche artistiche, tenendo conto</p>

<p style="text-align: center;">Art. 2 L. 175/2017</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 Testo del disegno di legge</p>
<p>specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali applicabili in materia.</p> <p><i>(Si veda in analoga formulazione, la lettera b), numero 8), del presente comma)</i></p> <p>3. Con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del seguente criterio direttivo specifico: revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale, anche tramite scorporo dal Fondo unico per lo spettacolo delle risorse ad esse destinate, in coerenza con le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e con i principi di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché sulla base dei seguenti ulteriori parametri:</p> <p>a) rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni;</p> <p>b) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico prevedendo in particolare, nei casi di responsabilità accertata per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-</p>	<p>altresì delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali applicabili in materia;</p> <p>n) individuazione, in sede di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il sistema bancario.</p> <p>4. Con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati al fine di assicurarne la revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri direttivi specifici:</p> <p>a) definizione dei requisiti che devono essere posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di garantire la massima qualità dell'offerta artistica e culturale e una gestione efficiente dal punto di vista economico-gestionale; <i>(Si veda la lettera c) del presente comma)</i></p> <p>b) revisione delle modalità e dei requisiti per la nomina del sovrintendente e del direttore artistico, al fine di assicurarne la massima professionalità e competenza;</p>

<p style="text-align: center;">Art. 2 L. 175/2017</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 Testo del disegno di legge</p>
<p>finanziaria, che al sovrintendente sia preclusa la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo o ruoli affini, anche in altre fondazioni; <i>(Si veda la lettera a) del presente comma)</i></p> <p>c) realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali;</p> <p>d) promozione e diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate;</p> <p>e) risultati artistici e gestionali del triennio precedente.</p>	<p>c) revisione dei poteri del sovrintendente, rafforzandone l'autonomia e precisandone le relative responsabilità; <i>(Si veda, in analogia formulazione, la lettera b) del comma 5)</i> <i>(Si veda, in analogia formulazione, la lettera b) del comma 5)</i></p> <p><i>(Si veda la lettera a) del comma 5)</i></p> <p>d) revisione e rafforzamento delle funzioni di vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, disciplinando, tra l'altro, i casi e le modalità di cessazione anticipata dell'incarico del sovrintendente per gravi responsabilità e inadempienze e disciplinando altresì le ipotesi di commissariamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e le modalità di esercizio della gestione commissariale;</p> <p>e) revisione delle modalità di composizione e di funzionamento del consiglio di indirizzo, anche al fine di assicurare la massima competenza e professionalità dei relativi membri;</p> <p>f) revisione delle forme e degli organi di controllo sulla gestione economico-finanziaria, anche al fine di assicurarne il rafforzamento e la razionalizzazione.</p> <p>5. Ai fini del finanziamento pubblico delle fondazioni lirico-sinfoniche, fatte salve le risorse di cui all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i decreti legislativi di cui al comma 1 prevedono che attraverso decreti ministeriali, adottati sentito il</p>

<p style="text-align: center;">Art. 2 L. 175/2017</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 Testo del disegno di legge</p>
<p><i>(Si veda la lettera e) del comma 3)</i></p> <p><i>(Si vedano, in analoga formulazione, le lettere c) e d) del comma 3)</i></p> <p>4. Con particolare riferimento ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:</p> <p>a) ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore o nell'ambito di settori diversi, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale,</p>	<p>Consiglio superiore dello spettacolo di cui all'articolo 3 della legge 22 novembre 2017, n. 175, e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano definiti i criteri per il riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, precisando che l'assegnazione degli stessi avviene su base triennale e tenuto conto dei seguenti profili di valutazione:</p> <p>a) qualità artistica dei programmi di spettacolo e risultati relativi alla gestione economico-finanziaria;</p> <p>b) realizzazione di coproduzioni internazionali e nazionali per la promozione e la diffusione della cultura lirica;</p> <p>c) capacità di reperire risorse da soggetti privati e ulteriori finanziamenti pubblici, rispetto al contributo statale, a sostegno dell'attività di spettacolo.</p> <p>6. Con particolare riferimento ai settori del teatro, della musica, della danza, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:</p> <p>a) <i>identica;</i></p>

<p style="text-align: center;">Art. 2 L. 175/2017</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 Testo del disegno di legge</p>
<p>adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo;</p> <p>b) riconoscimento del ruolo dell'associazionismo nell'ambito della promozione delle attività di spettacolo;</p> <p>c) miglioramento e responsabilizzazione della gestione;</p> <p>d) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni;</p> <p><i>e) previsione, ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo, che i decreti non aventi natura regolamentare di cui al comma 2, lettera b), numero 2), definiscano i seguenti criteri:</i></p>	<p>b) razionalizzazione e revisione dei criteri, dei requisiti, anche relativi al funzionamento degli organi statutari, e delle modalità di riconoscimento statale dei teatri nazionali, dei teatri di tradizione, dei teatri di rilevante interesse culturale, delle istituzioni concertistico-orchestrale e di eventuali altri soggetti che operano in maniera qualificata nel settore dello spettacolo, al fine di assicurare la promozione e il coordinamento delle attività culturali sul territorio nazionale;</p> <p>c) precisazione, ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo, delle forme di finanziamento, nonché delle tipologie di attività e di soggetti ammessi a presentare la relativa domanda per ciascuno dei settori di cui al presente comma;</p> <p>d) previsione che, attraverso decreti ministeriali adottati sentito il Consiglio superiore dello spettacolo di cui all'articolo 3 della legge 22 novembre 2017, n. 175, e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano definiti i criteri per il riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo</p>

<p style="text-align: center;">Art. 2 L. 175/2017</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 Testo del disegno di legge</p>
<p>1) l'adozione di regole tecniche di riparto sulla base dell'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo, corredati di programmi per ciascuna annualità;</p> <p>2) la valorizzazione della qualità delle produzioni;</p> <p>3) la definizione di categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori della danza, della musica, del teatro, delle attività circensi, degli spettacoli viaggianti, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche;</p> <p>4) l'adozione di misure per favorire la mobilità artistica e la circolazione delle opere a livello europeo e internazionale;</p> <p>5) il finanziamento selettivo di progetti predisposti da giovani di età inferiore ai trentacinque anni;</p> <p>6) l'erogazione di contributi per manifestazioni e spettacoli all'estero;</p> <p>7) l'attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l'aggiornamento tecnologico di teatri o strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo, con particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;</p> <p>8) il sostegno ad azioni di riequilibrio territoriale e diffusione, anche tramite la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali, mediante i circuiti di distribuzione che includano anche i piccoli centri urbani;</p>	<p>spettacolo, precisando che l'assegnazione degli stessi avvenga su base triennale e tenuto conto dei seguenti profili di valutazione:</p> <p>1) carattere pluriennale dei programmi delle attività;</p> <p>2) <i>identico;</i></p> <p>3) mobilità artistica e circolazione delle opere a livello europeo e internazionale;</p>

<p style="text-align: center;">Art. 2 L. 175/2017</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 Testo del disegno di legge</p>
<p>f) in relazione al settore delle attività musicali di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, revisione e riassetto della disciplina al fine di assicurare:</p> <p>1) l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrale e ai complessi strumentali;</p> <p>2) l'estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, nonché quali elementi di coesione sociale e di aggregazione e strumenti centrali per lo sviluppo dell'offerta turistico-culturale;</p> <p>3) la definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei criteri e requisiti per l'esercizio della suddetta attività;</p> <p>4) la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana, anche in chiave contemporanea, con progetti artistico-culturali di valenza regionale e locale;</p> <p>5) il progressivo superamento dello strumento del contrassegno SIAE di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, per quanto concerne la registrazione di opere musicali;</p> <p>g) in relazione al settore della danza:</p> <p>1) revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di ricostruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo, alla produzione artistica e alla sperimentazione;</p>	<p>e) revisione e riassetto della disciplina del settore delle attività musicali, anche al fine di assicurare:</p> <p>1) identico;</p> <p>2) identico;</p> <p>3) identico;</p> <p>f) riordino della disciplina del settore della danza;</p>

<p style="text-align: center;">Art. 2 L. 175/2017</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 Testo del disegno di legge</p>
<p>2) introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza e al controllo e vigilanza sulle medesime nonché, al fine di regolamentare e garantire le professionalità specifiche nell'insegnamento della danza in questi contesti, individuazione di criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione di tale insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale;</p> <p><i>h)</i> revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;</p> <p><i>i)</i> introduzione di norme, nonché revisione di quelle vigenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni, con riserva di un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per la promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado in coerenza con l'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60;</p> <p><i>l)</i> riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti</p>	<p><i>g)</i> riordino delle disposizioni relative al settore delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante e revisione delle stesse al fine di assicurare il parziale o totale superamento dell'utilizzo degli animali;</p> <p><i>h)</i> introduzione di norme, nonché revisione di quelle vigenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni;</p>

<p style="text-align: center;">Art. 2 L. 175/2017</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 Testo del disegno di legge</p>
<p>retributivi, dell'articolo 36 della Costituzione e dell'articolo 2099 del codice civile, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative;</p> <p>m) fermo restando quanto previsto dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, introduzione di disposizioni volte a semplificare gli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa, di concerto con le altre amministrazioni competenti, l'autorizzazione di pubblica sicurezza;</p> <p>n) sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;</p> <p>o) sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni intersettoriali.</p>	<p><i>i) identica;</i></p> <p><i>l) identica.</i></p> <p>7. Al fine di fornire un supporto consultivo all'attività del Ministero per i beni e le attività culturali, i decreti legislativi di cui al comma 1 modificano la disciplina concernente il Consiglio superiore dello spettacolo di cui all'articolo 3 della legge 22</p>

<p style="text-align: center;">Art. 2 L. 175/2017</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 Testo del disegno di legge</p>
<p>5. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo di cui all'articolo 3 della presente legge e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda</p>	<p>novembre 2017, n. 175, tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) attribuzione al Consiglio superiore dello spettacolo del potere di definire indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione e al riparto delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo, nonché del compito di svolgere consulenza e supporto, su richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, nell'elaborazione delle politiche di settore; b) revisione della composizione del Consiglio superiore dello spettacolo prevedendo che lo stesso sia presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali e sia composto da quattordici professionalità rappresentative del settore dello spettacolo, di cui tre designate dalla Conferenza unificata.</p> <p>8. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisita l'intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato da rendere nel termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, successivamente, alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e</p>

<p style="text-align: center;">Art. 2 L. 175/2017</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 Testo del disegno di legge</p>
<p>conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.</p> <p><i>(Si veda, in analogia formulazione, il comma 7)</i></p> <p>6. Dal decreto o dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o</p>	<p>per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.</p> <p>9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.</p> <p>10. Dal decreto o dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è</p>

Art. 2 L. 175/2017	Art. 1 Testo del disegno di legge
<p>contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.</p> <p>7. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.</p>	<p>emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.</p> <p><i>(Si veda, in analoga formulazione, il comma 9)</i></p>